



# COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA

Provincia di Roma

## CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE

ORIGINALE

n. 6 del 03-01-2018

**OGGETTO:** REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **tre** del mese di **Gennaio** a partire dalle ore **15:35** ed a seguire, nella Sala Comunale, a seguito dell'invito diramato dal Presidente del Consiglio e notificato ai Signori Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria in prima convocazione in seduta pubblica, in continuazione. Preside la seduta SILVIA SILVESTRI in qualità di Presidente del Consiglio.  
All' appello risultano:

N	Cognome Nome	Presenza	N	Cognome Nome	Presenza
1	ANSELMO SABRINA	Presente	10	FIORONI ANTONIO	Presente
2	SILVESTRI SILVIA	Presente	11	PISTOLA ALESSIA	Assente
3	DE ROSA MASSIMILIANO	Presente	12	PIZZIGALLO ANTONIO	Presente
4	LIBERATI ERNESTO	Presente	13	GUIDUCCI ROBERTO	Assente
5	MENGHINI MARIA LETIZIA	Presente	14	CALABRESE CHRISTIAN	Assente
6	PIERDOMENICO MASSIMO	Presente	15	CATARCI EUGENIO	Presente
7	VIRGILI ALEANDRO GIUSEPPE	Presente	16	FLENGHI MATTEO	Presente
8	ESPOSITO BARBARA	Assente	17	BIANCHINI SILVIO	Presente
9	GASPERINI GIUSEPPE	Presente			

**PRESENTI: 13 - ASSENTI: 4**

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE ALESSANDRA GIOVINAZZO.

Constatato il numero legale degli intervenuti, SILVIA SILVESTRI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta invitando a deliberare sull' oggetto sopraindicato.

Vengono nominati scrutatori i consiglieri:

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;**

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1 comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

*3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.*

*3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.*

Visto inoltre l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:

*11. (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo*

Richiamata la propria precedente deliberazione per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, la  
DEL. N. 6 DEL 03-01-2018

quale, con effetto dal 2007 ha previsto:

un'aliquota unica in misura pari allo 0,80 %;

nessuna soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale;

determinato

Tenuto conto che il gettito previsto a titolo di addizionale comunale IRPEF sulla base del regolamento di cui sopra, ammonta a €. 1.473.000,00 ;

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. A), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

*26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 , nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.*

Ritenuto opportuno, pur non essendo ancora definita la Legge di Bilancio 2018, applicare la proroga del blocco anche per il 2018 in quanto prevista nella bozza in corso di approvazione da parte del Parlamento,;

Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune con delibera di natura regolamentare, può unicamente:

- a) variare in riduzione l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF;
- b) individuare una più alta soglia di esenzione a favore dei contribuenti;

Eseguito integrale richiamo alla programmazione dell'ente, come analiticamente illustrata nel Documento Unico di Programmazione 2018/2020;

Ritenuto opportuno confermare, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2018/2020, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF stabilendo:

un'aliquota unica in misura pari allo 0,80 %;

nessuna soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale;

Ritenuto di provvedere in merito;

Quantificato presuntivamente in € 1.473.000,00 il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione dell'aliquota di cui sopra, determinato sulla base delle stime effettuate presso il Portale del Federalismo Fiscale secondo i criteri previsti dai principi contabili del D.Lgs. 118/2011;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti

sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Acquisito agli atti il parere favorevole rilasciato dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 239 del d.Lgs. n. 267/2000 (parere del 21.12.2017 );

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti .....

### **PROPONE**

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 3, del d.Lgs. n. 360/1998, il seguente regolamento relativo all'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF:

\*\*\*\*\*

### **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF**

#### **Art. 1 - Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, disciplina l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 nonché l'eventuale soglia di esenzione in funzione di specifici requisiti reddituali.

#### **Art. 2 - Aliquota di variazione dell'addizionale comunale all'IRPEF (aliquota unica)**

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e dell'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazione dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF è prevista nella misura dello 0,80 %.

#### **Art. 3 - Esenzioni**

1. L'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 è dovuta da tutti i soggetti passivi di imposta e viene calcolata sull'intero reddito complessivo posseduto.

#### **Art. 4 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2018

\*\*\*\*\*

2. di quantificare presuntivamente in € 1.473.000,00 il gettito derivante dalla aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF stabilita con il regolamento di cui al precedente punto 1.
3. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 52, DEL. N. 6 DEL 03-01-2018

comma 2, secondo periodo, del d.Lgs. n. 446/1997, entro 30 giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva.  
4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito Internet [www.finanze.it](http://www.finanze.it), individuato con decreto Interministeriale del 31 maggio 2002, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.Lgs. n. 360/1998.

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti .....

### **PROPONE**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la proposta di deliberazione;  
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000;  
Il Presidente dà la parola all'assessore Landolfi che relaziona nel merito:  
Presenzia il Responsabile del servizio Area 2 Dott. Eugenio Maria Giovanni De Rose;  
Al termine della discussione così come riportato integralmente nel verbale della seduta si passa alla votazione palese per alzata di mano: :  
Con n. 9 voti favorevoli e n.4 contrari (Pizzigallo, Flenghi Bianchini e Catarci ) su n, 13 consiglieri presenti e votanti:

### **DELIBERA**

di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 3, del d.Lgs. n. 360/1998, il seguente regolamento relativo all'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF:

### ***REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF***

#### **Art. 1 - Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 nonché l'eventuale soglia di esenzione in funzione di specifici requisiti reddituali.

#### **Art. 2 - Aliquota di variazione dell'addizionale comunale all'IRPEF (*aliquota unica*)**

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e dell'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazione dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF è prevista nella misura dello 0,80 %.

**Art. 3 - Esenzioni**

1. L'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 è dovuta da tutti i soggetti passivi di imposta è viene calcolata sull'intero reddito complessivo posseduto.

**Art. 4 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2018

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 9 voti favorevoli e n.4.(Pizzigallo, Bianchini, Catarci e Flenghi) contrari su n. 13 consiglieri presenti e votanti espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U. 267/2000.

---

---

**AREA II - ECONOMICO FINANZIARIA:**

Ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile dell' AREA II sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere **Favorevole**.

Anguillara Sabazia, 28-12-2017

**IL RESPONSABILE**  
EUGENIO MARIA GIOVANNI DE ROSE

---

**AREA II - ECONOMICO FINANZIARIA:**

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, il Responsabile dell' AREA II , sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere **Favorevole**.

Anguillara Sabazia, 28-12-2017

**IL RESPONSABILE**  
EUGENIO MARIA GIOVANNI DE ROSE

---

---

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
SILVIA SILVESTRI

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
ALESSANDRA GIOVINAZZO

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:**

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

Anguillara Sabazia, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
ALESSANDRA GIOVINAZZO

---

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

| X | - poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000);

| | - per il decorso termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000);

Anguillara Sabazia, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
ALESSANDRA GIOVINAZZO

---